

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

14^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1988

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari» (1120)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> .. Pag. 1, 2, 4	
BENASSI (PCI)	2
GORGONI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> ..	2, 4
POLI (DC)	2, 4

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari (1120)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*.
L'ordine del giorno reca la discussione del

disegno di legge: «Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari».

Ricordo ai colleghi che sono scaduti i termini per i richiesti pareri della 2^a e 5^a Commissione senza che gli stessi siano stati espressi.

Riferirò io stesso sul disegno di legge in esame.

Questo provvedimento si propone lo scopo di istituire il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari, nonché di fissare le modalità di elezione di due rappresentanti delle categorie interessate facenti parte del collegio. Con tale provvedimento viene così introdotta una disciplina organica e permanente della materia, in analogia a quanto previsto per i dipendenti dello Stato.

L'articolo 17 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, relativo al personale della giustizia militare, aveva infatti istituito a suo tempo una commissione che fungeva da consiglio di amministrazione anche per il personale delle cancellerie e delle segreterie

giudiziarie militari, composta dal presidente del Tribunale supremo, dall'avvocato generale militare e da un giudice di tribunale supremo. Tale commissione è stata implicitamente soppressa dalla legge 7 maggio 1981, n. 180, il cui articolo 15 ha stabilito in via transitoria che per i cancellieri militari provvede il Ministro della difesa con proprio decreto.

Il disegno di legge al nostro esame consta di due articoli. Il primo istituisce il consiglio e ne prevede la composizione; ne fanno parte un magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori (che lo presiede), un magistrato militare con funzioni di giudice d'appello, il dirigente superiore più anziano tra quelli delle cancellerie militari, un dirigente superiore in servizio presso la Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa, nonché un rappresentante della carriera direttiva dei cancellieri militari e uno della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare. Questi ultimi due membri sono eletti dai cancellieri e dai segretari della giustizia militare secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 del provvedimento.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che il presidente e il magistrato militare siano designati dal Consiglio superiore della magistratura militare; quest'ultimo organo verrà presto istituito in quanto il disegno di legge che lo riguarda - come si ricorderà - è stato già approvato dalla Commissione giustizia presso l'altro ramo del Parlamento.

Il successivo comma 4 stabilisce che il consiglio di amministrazione delibera con la presenza di almeno quattro membri e che le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Occorre inoltre ricordare che il consiglio in questione si rinnova all'inizio di ogni biennio e che svolgerà anche funzioni di consiglio di disciplina per il predetto personale.

L'articolo 2 infine regola il sistema di elezione dei rappresentanti delle categorie interessate. Al comma 2 sarà opportuno sostituire la parola: «cautelatamente» con le altre: «in via cautelare». In tal senso propongo emendamento formale.

Il disegno di legge, assegnato a questa Commissione in sede deliberante, merita una favorevole considerazione, in quanto, introducendo una disciplina permanente della materia, in sostituzione di quella transitoria di cui alla citata legge n. 180 del 1981, istituisce un apposito organo collegiale per l'amministrazione del personale interessato, analogamente a quanto avviene per altre categorie di pubblici dipendenti. Ne auspico pertanto una sollecita approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

POLI. Personalmente ritengo che il disegno di legge sia in linea con le esigenze del personale interessato. In particolare, appaiono soddisfacenti le soluzioni adottate per quanto attiene alla composizione del consiglio.

Infatti, di esso fanno parte due magistrati militari, due dirigenti superiori e un rappresentante per ognuna delle due categorie interessate. Per quanto riguarda, poi, le modalità di elezione, viene adottato un criterio analogo a quello già previsto per il Consiglio della magistratura militare.

Ritengo pertanto che il disegno di legge sia non solo un atto doveroso per colmare una lacuna esistente in questo settore, ma che abbia anche un articolato che merita l'approvazione in quanto si conforma alle idee guida seguite per il Consiglio della magistratura militare.

BENASSI. Mi associo al parere favorevole espresso dal collega Poli e preannuncio quindi che il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo condivide perfettamente i motivi illustrati dal Presidente della Commissione nella sua relazione sul disegno di legge in discussione e ne chiede, pertanto, la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è istituito presso il Ministero della difesa il consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dalla legge in materia di personale.

2. Il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è costituito all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro della difesa ed è composto da:

a) un magistrato militare di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che lo presiede;

b) un magistrato militare con funzioni di giudice di appello;

c) il dirigente superiore più anziano tra i dirigenti delle cancellerie militari;

d) un dirigente superiore in servizio presso la Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa;

e) un rappresentante della carriera direttiva dei cancellieri militari e uno della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

3. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono designati dal Consiglio della magistratura militare; quello di cui alla lettera d) dal Ministro della difesa; quelli di cui alla lettera e) sono eletti dai cancellieri e dai segretari giudiziari militari secondo quanto stabilito nell'articolo 2.

4. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno quattro membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Se, durante il biennio, occorre sostituire alcuno dei componenti, si osservano le stesse forme stabilite per la nomina. Per la sostituzione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2, si osserva anche il disposto del comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 2. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore.

6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa appartenente alla settima qualifica funzionale, designato dal Ministro della difesa.

7. Il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari funziona anche da consiglio di disciplina per il predetto personale.

È approvato.

Art. 2.

1. Per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 sono costituiti due collegi nazionali: uno per i funzionari di cancelleria e uno per quelli di segreteria.

2. Sono elettori ed eleggibili tutti i cancellieri militari e i segretari giudiziari militari in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati o comunque in servizio presso amministrazione diversa da quella della difesa. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i cancellieri e i segretari che alla data delle elezioni siano sospesi, anche cautelatamente, dal servizio o che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia.

3. Nel giorno stabilito gli elettori consegnano le schede contenenti i voti espressi ai rispettivi capi ufficio che ne curano l'inoltro, con plico raccomandato, alla segreteria del consiglio di amministrazione.

4. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal consiglio uscente, che dichiara eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In caso di parità di voti è eletto il funzionario con qualifica e anzianità più elevate. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, sono nominati coloro che seguono per numero di voti il componente da sostituire.

5. Nella prima applicazione della presente legge, le operazioni di scrutinio sono effettuate dai membri del consiglio di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 1.

Ricordo che ho presentato un emendamento, meramente formale, tendente a sostituire, al comma 2, la parola: «cautelatamente» con le altre: «in via cautelare».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

4^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (28 settembre 1988)

Metto ai voti l'articolo 2 con la modifica testè accolta.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione finale.

POLI. Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo democristiano, vorrei richiamare l'attenzione del Governo sugli altri problemi relativi al personale interessato da questo provvedimento. Mi riferisco in particolare all'adeguamento del trattamento economico.

Nella seduta delle Commissioni riunite 2^a e 4^a del Senato del 26 luglio scorso, presentai un ordine del giorno che impegnava il Governo ad adottare in tempi rapidissimi tutte le iniziative necessarie a questo fine. Si tratta di iniziative di poco conto dal punto di vista finanziario, dal momento che il numero del personale interessato è piuttosto ridotto.

Il Governo accettò come raccomandazione tale ordine del giorno ed è noto che la categoria attende con un po' di impazienza questa normativa. Mi permetto pertanto di sollecitare la presentazione del relativo disegno di legge.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si era già fatto promotore

della presentazione di un emendamento durante la discussione di un disegno di legge che recava misure a favore del personale dipendente dalle cancellerie giudiziarie ordinarie. In quella occasione l'emendamento governativo non venne accolto perchè si disse che non era in linea con l'oggetto di quel provvedimento.

Siamo favorevoli a quanto poc'anzi ricordava il senatore Poli. Mi auguro che in tempi brevi il Governo possa portare all'esame del Parlamento una proposta organica di adeguamento del trattamento economico del personale delle cancellerie giudiziarie militari insieme a quella delle cancellerie giudiziarie ordinarie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE